

**ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' DI SMART WORKING**

Tra

Il COMUNE DI ACCUMOLI, con sede in ACCUMOLI (RI), S.S. n. 4 Via Salaria – km 141+600 presso C.O.C. Accumoli, P.IVA n. 00113430573, nella persona del _____, Responsabile dell'Area _____ “ _____”, abilitata a stipulare il presente contratto in nome e per conto del Comune di Accumoli, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e del decreto sindacale n. _____ del _____ e di seguito denominato “Responsabile”

e

il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il ___/___/___, residente in _____ (___), via _____, n. _____ cod. fis. _____ (di seguito nominato lavoratore/dipendente).

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il PIAO, con allegato, tra gli altri, il Regolamento per lo svolgimento del Smart working;
- Il/la lavoratore/lavoratrice ha manifestato, con nota assunta al prot. n. _____ del _____, la propria volontà di svolgere in smart working una parte della propria prestazione lavorativa, in alternanza con la modalità ordinaria del lavoro in presenza;
- Il Responsabile ha ritenuto di rispondere positivamente alla richiesta del Lavoratore, valutando che lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart workig non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi dal Comune a favore dell'utenza ed inoltre non pregiudica l'efficace e l'efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il/la lavoratore/lavoratrice è assegnato, garantendo un'adeguata rotazione del personale;
- la richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Lavoratore assicura che il/la lavoratore/lavoratrice svolga la parte prevalente della propria prestazione lavorativa in presenza, su base mensile, per una durata a tempo determinato di n. 120 ore, con possibilità di rinnovo;
- Il/la lavoratore/lavoratrice ha dichiarato la sussistenza delle condizioni organizzative,

tecnologiche, di privacy e di sicurezza ai fini dell'accesso al smart working del vigente Regolamento comunale;

- Il/la lavoratore/lavoratrice dichiara, sottoscrivendo il presente accordo individuale, di conoscere il vigente Regolamento per la disciplina del smart working e che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
- Con il presente accordo l'ente mira a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni e generalità)

1. Ai fini del presente accordo e in coerenza con la vigente normativa in materia, per "Smart working" si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti e disciplinata dall'ente mediante il vigente Regolamento in materia, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali del Comune e in parte all'esterno di questi, definendo una postazione fissa e comunicando la cui eventuale modifica verrà concordata preventivamente con il Responsabile di area, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assicurando la parte maggiore dell'attività lavorativa in presenza.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il/la lavoratore/lavoratrice conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

3. Il Comune garantisce al personale in smart working le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

Articolo 2

(Luoghi e indicazione delle giornate di svolgimento della prestazione)

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica disponibile per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

2. La prestazione lavorativa in regime di "smart working" è consentita per un massimo di 1 giornata settimanale. Pertanto il/la lavoratore/lavoratrice dovrà rendere la propria prestazione lavorativa in presenza presso il C.O.C. di Accumoli S.S. n. 4 Via Salaria – km 141+600, Accumoli (RI) sede dell'Ente nei _____ giorni di _____ e _____ e fuori sede presso il Comune di _____, via _____, n. _____, CAP _____ nel giorno settimanale di _____.

Articolo 3

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il/la lavoratore/lavoratrice dà atto di aver ricevuto, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul smart working, conservata agli atti d'ufficio. Il/la lavoratore/lavoratrice dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

2. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell'attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all'esterno della sede del Comune.

3. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sia nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

4. Il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Articolo 4

(Durata dell'accordo e recesso)

1. Il presente accordo, a tempo determinato, decorre dal _____ e termina il _____, con possibilità di rinnovo secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 9 del Regolamento per lo svolgimento del Smart working.
2. Entrambe le parti possono recedere, fornendo un giustificato motivo, dal presente accordo con un preavviso di **30 giorni**. Qualora il recesso sia esercitato dall'ente dovrà essere sempre motivato. Il recesso va comunicato alla controparte per iscritto con modalità che ne garantiscano la ricezione.
3. Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo, ai sensi del comma 2, l'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l'accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica. In presenza dei suddetti motivi ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e delle attività assegnate, nonché di infrazioni alle modalità di svolgimento, l'ente recede dal collocamento del dipendente in smart working.

Articolo 5

(Attività da espletare in modalità agile)

1. Durante il periodo di durata del presente accordo il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a realizzare gli obiettivi assegnati annualmente attraverso il Piano della Performance, impegnandosi a seguire le direttive di volta in volta impartite dal Responsabile preposto ad autorizzare il presente accordo, le ulteriori disposizioni di seguito indicate, il vigente Regolamento in materia di smart working ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune Accumoli. Si impegna inoltre all'rendicontazione analitica dei punti svolti nella giornata di smart-working ed inviarne copia al proprio Responsabile di Area, il mancato adempimento può essere causa di rescissione del presente accordo.

Articolo 6

(Potere direttivo, di controllo e disciplinare)

1. La modalità di smart working non incide sul potere direttivo del Responsabile, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Il potere di controllo sull'attività resa in smart working si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dal Comune.
3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento)

1. La giornata settimanale lavorativa, rese in modalità agile è il _____, quelle in presenze sono i restanti giorni della settimana secondo gli orari d'ufficio del stabiliti dal Comune di Accumoli.
2. La giornata lavorabile in modalità agile, sopra individuata, assicura alla data di sottoscrizione del presente accordo la prevalenza del lavoro in presenza da parte del Lavoratore su base mensile. Non incideranno a tal fine i soli giorni di malattia del dipendente che eventualmente intercorreranno durante il mese di riferimento, così come la malattia del figlio, riconosciuta ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 e dal CCNL per tempo vigente, che potrà intercorre durante il trimestre di riferimento.
3. Per motivate e sopravvenute esigenze di servizio, il Responsabile può richiamare in sede il/la lavoratore/lavoratrice con comunicazione resa in tempo utile per la ripresa in servizio e, comunque, almeno con preavviso di un giorno. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero della giornata di smart working non fruita.
4. Il Responsabile dell'Area, sentito il parere del Responsabile dell'Area II in qualità di Area del Personale può eccezionalmente autorizzare il/la lavoratore/lavoratrice a fruire di un numero superiore di giornate in smart working rispetto a quelle consentite per venire incontro a particolari esigenze, urgenze o impedimenti del dipendente a carattere temporaneo, a condizione di un comprovato beneficio per l'Ente.
7. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia

impedito o sensibilmente rallentato, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile che ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il/la lavoratore/lavoratrice a lavorare in presenza, con un congruo termine di preavviso. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Articolo 8

(Fasce orarie, diritto alla disconnessione e istituti contrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il/la lavoratore/lavoratrice rende la propria prestazione lavorativa nell'arco orario compreso tra le 7:30 e le 20:00.
2. Ciò premesso si definiscono le seguenti fasce temporali in cui si articola la prestazione lavorativa in modalità agile: orario di inizio lavoro _____, Orario fine lavoro _____.

a) fascia di contattabilità – intesa quale fascia nella quale il/la lavoratore/lavoratrice è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari (*da concordarsi tra le parti*) - pari a n.6 ore, dalle ore _____ alle ore _____

b) fascia di inoperabilità e diritto alla disconnessione - intesa quale fascia nella quale il/la lavoratore/lavoratrice non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29 comma 6, del CCNL 16/11/2022 a cui il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto, ricomprende in ogni caso il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo. La fascia di inoperatività ricomprende anche l'arco di tempo entro il quale il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto ad usufruire della pausa pranzo per un periodo ricompreso tra le ore 13:00 alle ore 14:30.

3. L'assenza dei vincoli di tempo della resa della prestazione in modalità agile rendono la stessa incompatibile con la richiesta da parte del Lavoratore di buoni pasto.

4. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile richiedere il recupero di prestazioni straordinarie fornite in precedenza, effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e pertanto non spettano le relative indennità contrattualmente previste.

5. Il/la lavoratore/lavoratrice, durante le fasce di contattabilità di cui alla lett. a) c. 2 del presente

articolo, ove ne ricorrano i relativi presupposti, ha diritto alla fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992.

Articolo 10

(Riservatezza, privacy e security)

1. Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede del Comune, assume l'impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso del Comune che vengono trattate dal Lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.

Articolo 11

(Rinvio)

1. Il presente contratto costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi applicati dal Comune, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di smart working.

Articolo 12

(Trasmissione)

1. Il presente accordo individuale è trasmesso in data odierna al Settore Personale addetto all'adempimento della comunicazione obbligatoria degli accordi individuali per il smart working nella apposita piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Accumoli, _____

Il/la lavoratore/lavoratrice

Il Responsabile
